

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso depositato il 12 luglio 2024 dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Perugia difeso dall'Avv. [OMISSIS], avverso la decisione del 13 giugno 2024, pubblicata il 13 giugno 2024, del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, notificata a mezzo PEC in data 14 giugno 2024, con la quale il predetto CDD ha dichiarato l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione ed ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, regolarmente citato, è presente l'Avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Claudio Consales svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

L'avv. [OMISSIS] per il COA conclude per la conferma della decisione impugnata.

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] illustra i fatti accaduti;

il difensore avv. [OMISSIS] ribadisce i motivi di ricorso conclude chiedendo l'annullamento della decisione e in subordine chiede una rideterminazione della sanzione

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare dal CDD di Perugia con il seguente capo di incolpazione:

“Per avere, in violazione degli art. 25 comma 2 ed art. 29 comma 4 del vigente CDF, pattuito con i propri clienti [AAA] e [BBB], all'esito positivo di una causa civile, un compenso qualificabile come percezione di una quota del risarcimento stabilito e comunque sproporzionato rispetto all'attività svolta ed al risultato conseguito. In Perugia, in epoca anteriore e prossima al 28 gennaio 2018”.

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato in data 24 maggio 2021 al COA di Perugia dal Sig. [AAA], il quale rappresentava quanto segue:

in seguito al decesso del proprio figlio di soli otto mesi, nato dal matrimonio con la Signora [BBB], verificatosi il 18 settembre 1999, aveva conferito incarico professionale all'Avv. [RICORRENTE] al fine di accertare eventuali responsabilità del personale sanitario per il decesso del neonato.

Soltanto verso la fine del 2017, in assenza di qualsiasi informazione da parte del professionista sull'andamento della causa, era stato contattato dall'Avv. [RICORRENTE] che gli fece sottoscrivere alcuni documenti presso il proprio studio, nonché presso lo studio del Notaio [OMISSIS], dove veniva accompagnato dall'Avv. [OMISSIS], collaboratrice dell'Avv. [RICORRENTE].

Conferiva unitamente all'ex moglie procura speciale all'Avv. [RICORRENTE] per incassare le somme di cui alla intervenuta favorevole sentenza del Tribunale di Perugia n. [OMISSIS]/2017 del 14 dicembre 2017 resa nel giudizio civile per risarcimento danni RG [OMISSIS]/2004.

Inoltre sottoscriveva sempre con l'ex moglie un accordo con il quale venivano pattuite le spettanze dell'Avv. [RICORRENTE], sia nell'ipotesi di riscossione totale che parziale della somma liquidata con la sentenza. Nel primo caso l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe trattenuto, oltre alla somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese legali, ammontanti ad euro 77.707,09 (incluse spese precettate), ulteriori euro 200.000,00 a titolo di compenso forfettario, comprensivo di qualunque onere, spesa o compenso per il procedimento penale, per la causa civile o le procedure stragiudiziali, nonché degli onorari spettanti ad altri professionisti, ed un onorario forfettario di € 50.000,00 per la prevedibile fase di appello. Nel caso di riscossione parziale (ad esempio se si fosse ottenuto il pagamento delle sole somme ingiunte a Zurich PLC e [OMISSIS] pari ad € 529.140,01), l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe trattenuto, oltre alle spese liquidate in sentenza pari ad € 75.919,17, ulteriori € 129.000,00 a titolo di onorario ed € 50.000,00 (€ 25.000,00 per ciascun assistito) per il giudizio di appello, così bonificando a ciascun assistito la residua somma di € 137.000,00. Esponeva ancora che in data 29 gennaio 2018 aveva ricevuto sul proprio conto corrente un bonifico di euro 137.000,00, che in base all'accordo ritiene che abbia ricevuto anche l'ex moglie, a fronte di una somma incassata dal professionista di € 529.000,00, parte del

maggiore importo indicato in sentenza e quantificato complessivamente nell'accordo sottoscritto in € 702.874,25 oltre al pagamento delle spese legali pari ad € 76.707,09, comprensive di precetto.

L'esposto veniva, dunque, inviato dal COA di Perugia al CDD di Perugia.

L'Avv. [RICORRENTE], nelle memorie difensive depositate l'01 luglio 2021 ed il 19 novembre 2021, assumeva che le somme richieste, pur di entità considerevole, erano congrue e proporzionate all'attività prestata in quanto l'incarico si era protratto per parecchi anni, riguardando diversi giudizi anche penali, nonché di aver assunto su di sé l'onere del pagamento di altri professionisti e le spese vive, senza mai percepire alcuna somma.

All'esito del procedimento disciplinare, il CDD di Perugia con decisione del 13 giugno 2024 statuiva di non esservi luogo a provvedimento disciplinare in merito alla violazione dell'art. 25 comma 2, CDF, mentre, riguardo alla contestazione della violazione di cui all'art. 29, comma 4, CDF del capo di incolpazione, affermava la responsabilità disciplinare dell'incolpato ed infliggeva allo stesso, ai sensi dell'art. 22, comma, 2 lettera B, la sanzione disciplinare aggravata di mesi tre di sospensione dall'esercizio della professione forense.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente la decisione del CDD di Perugia articolando due motivi di ricorso:

Con il primo motivo il ricorrente ha esposto che non è ravvisabile, nel caso in esame, alcuna violazione del divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere previsto dall'art. 29, comma 4, del CDF.

A sostegno di tale assunto il ricorrente deduce che le somme pattuite con i clienti erano del tutto proporzionate in considerazione dell'attività professionale svolta per oltre un ventennio, la complessità della lite, il valore della causa, l'assunzione del rischio e di tutte le obbligazioni contratte con i vari avvocati e consulenti che hanno collaborato con lui nei vari giudizi. L'importo indicato nella decisione impugnata, infatti, quale compenso percepito dal [RICORRENTE] da parte del [AAA] e della Sig.ra [BBB] pari ad € 254.919.00 (importo onnicomprensivo) non è relativo ad una singola pratica ma è derivante dalla sommatoria di più compensi dovuti, da entrambi gli assistiti, per più procedimenti, ovvero: a) per l'attività stragiudiziale resa; b) per il procedimento penale definito a seguito di incidente probatorio; c) per il procedimento civile e i relativi sub procedimenti; d) per il procedimento esecutivo per l'ottenimento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado; e) per il giudizio di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'eccessività della sanzione inflitta dal CDD contestando le ragioni che l'organo di disciplina ha addotto, nella decisione impugnata, a sostegno della scelta di aggravare la sanzione edittale della censura nella sospensione per tre mesi.

Ha concluso formulando le seguenti richieste: in via principale l'annullamento, con ogni consequenziale provvedimento della decisione emessa in data 13.06.2024 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Perugia e in via subordinata la riconduzione della sanzione disciplinare, con applicazione delle attenuanti, nelle forme dell'avvertimento o in quella, prevista dall'art. 29 CDF per la fattispecie contestata, della censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il CDD di Perugia ha correttamente e motivatamente riconosciuto la violazione da parte dell'Avv. [RICORRENTE] della norma contenuta nell'art. 29, comma 4, del CDF.

Ha sostenuto il CDD di Perugia che è pacifico in atti e riconosciuto dallo stesso incolpato che, verificatasi la seconda ipotesi di cui all'accordo sottoscritto presso lo studio dell'Avv. [RICORRENTE], su un importo risarcitorio spettante agli attori, poi effettivamente riscosso dall'incolpato in virtù della procura conferitagli, pari ad € 529.140,01, lo stesso incassava complessivamente le seguenti somme: € 129.000,00 a titolo di onorario, € 75.919,17 quali spese liquidate in sentenza e successivo precetto, ed € 50.000,00 per l'eventuale giudizio in Corte di

Appello, per un totale di € 254.919,00 e che l'Avv. [RICORRENTE] successivamente accreditava ai clienti la somma di € 137.000 ciascuno, per complessivi € 274.000.

Secondo la valutazione del CDD di Perugia l'attività espletata in favore degli assistiti non giustifica compensi così alti, come quelli previsti nell'accordo sottoscritto dall'avvocato [RICORRENTE] con i suoi clienti.

L'assunto sostenuto dal CDD è corretto e sul punto si deve aggiungere che l'accordo in questione, anziché legittimare il compenso pattuito suscita non poche perplessità sulla condotta tenuta dal ricorrente nella vicenda in esame.

Infatti, l'accordo sul compenso, per quanto previsto dalla legge professionale, va stipulato al momento del conferimento dell'incarico e non al momento in cui l'incarico è concluso.

L'art. 13, comma 2, della Legge n. 247/2012 prevede infatti che "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale".

L'assunto è stato richiamato dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 24213 dell'08.09.2021 ha stabilito che: *"A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell'avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell'art.2233, comma 3, c.c., prescrizione che non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 31/12/2012, n. 247, art.13, comma 2, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell'incarico."*

Infatti, non si comprende che senso possa avere un accordo sul compenso stipulato all'esito del giudizio in assenza di contestazione delle parti.

Dalla lettura dell'accordo e dall'istruttoria espletata non emerge che sia sorto tra il professionista e gli assistiti una divergenza o un contrasto che possa giustificare il contenuto dell'accordo in esame.

Si legge nell'accordo: *"Le parti riconoscono la straordinaria complessità della questione trattata e l'impegno straordinario profuso dall'avvocato e l'assoluto risultato vantaggioso sinora conseguito in termini risarcitori.....Gli assistiti hanno da sempre rappresentato di non essere in grado di sostenere gli oneri economici né per la difesa nell'ambito del procedimento penale e né gli oneri della causa civile. In conseguenza di ciò all'Avvocato [RICORRENTE] non è stato mai versato alcunché ed anzi l'Avvocato [RICORRENTE] ha sostenuto personalmente per 17 anni ogni spesa necessaria alle difese. Tali spese sono state di rilevante entità (oltre alle spese vive di procedura si considerino le spese necessarie all'interessamento di tutti i diversi consulenti medici"*

È evidente che l'accordo è stato predisposto unilateralmente dal professionista per ottenere riconoscimenti sull'attività e sul compenso in una situazione non oggettivamente paritetica tra le parti che hanno stipulato l'accordo.

Le modalità con cui si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo ed il lungo lasso di tempo intercorso tra il conferimento dell'incarico e la sottoscrizione dell'accordo rendono significativi i rilievi svolti dal sig. [AAA] con l'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare.

Si legge nell'esposto: *"Faccio altresì presente che a causa della mia scarsa scolarizzazione e delle patologie per le quali da molti anni sono in cura al Dipartimento di salute mentale della ASL Umbria 1, senza una chiara spiegazione verbale non sarei riuscito a comprendere il contenuto dei documenti che l'avvocato mi chiedeva di firmare neanche leggendoli, ma l'avvocato non mi ha consentito di leggerli, non me ne ha rilasciata copie ed appena firmati la sua collaboratrice si è affrettata a portarli via L'avvocato non mi ha spiegato nulla, mi ha solo detto che c'erano da prendere dei soldi e che avrei dovuto dargli gli estremi del mio conto corrente; di lui mi fidavo o almeno fino a quel momento non avevo nessun sospetto."*

Ai fini della decisione non possono rivestire nessun rilievo probatorio le notule giustificative del compenso redatte unilateralmente dal ricorrente nel corso del giudizio disciplinare, sulla notula penale è infatti indicata la data del 18.07.2022, mai sottoposte ai propri assistiti e non richiamate nell'accordo sottoscritto.

Quanto meno le notule prodotte, per poter assumere un rilievo probatorio, dovevano essere preventivamente sottoposte al vaglio di congruità del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Correttamente, dunque, il CDD di Perugia ha affermato che l'incolpato ha agito nella consapevolezza della sproporzione ed infatti solo la consapevolezza della sproporzione può averlo determinato alla stipula di un accordo in assenza di contestazioni e a distanza di circa diciotto anni dal conferimento dell'incarico.

La presenza di un accordo tra le parti e la stessa accettazione della misura del compenso da parte del cliente non sono di per sé elementi idonei ad escludere la responsabilità sotto il profilo deontologico dell'Avvocato, come ha avuto modo di chiarire il CNF con la Sentenza n. 286/2024, stabilendo che: *“L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l'illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.”*

Con riferimento più specifico ai rilievi formulati dal ricorrente nell'atto di impugnazione sulla non adeguata considerazione dei documenti prodotti, si evidenzia che nel procedimento disciplinare vige il principio del c.d. libero convincimento in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove. Principio questo affermato anche dalle SS.UU della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6277/2019 hanno statuito: *“Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.”*

Per i rilievi esposti la decisione del CDD di Perugia va quindi confermata nella parte in cui riconosce la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE].

Il ricorrente ha inoltre impugnato la decisione del CDD, in via subordinata, sotto il profilo dell'eccessività della sanzione adottata.

La sanzione espressamente prevista per la violazione dell'art. 29, comma 4, del CDF è quella della censura, che il CDD di Perugia ai sensi dell'art. 22 del CDF ha ritenuto di aumentare comminando la sanzione della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

La possibilità di aumentare la sanzione è prevista nei casi più gravi, ma il CDD per motivare l'aumento della sanzione espone considerazioni non idonee a giustificarlo.

La tendenziale tipicità degli illeciti disciplinari per i quali sono previste sanzioni disciplinari tassativamente previste, non consente al giudicante di discostarsi dalla sanzione prevista se non con idonea e puntuale motivazione.

Nel caso in esame il CDD non ha fornito una motivazione adeguata a giustificare l'aumento rispetto alla sanzione prevista dalla norma violata, ricorrendo a considerazioni sicuramente

significative ai fini dell'accertamento della responsabilità, ma non tali da giustificare l'aggravamento previsto dall'art. 22 CDF.

La decisione del CDD di Perugia non offre una motivazione adeguata così da fare ritenere la violazione commessa dall'incolpato più grave rispetto a quella prevista dall'art. 29, comma 4, del CDF.

Per quanto esposto, la sanzione disciplinare applicabile nella vicenda in esame è la censura in sostituzione della sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per la durata di mesi tre comminata dal CDD di Perugia.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in riforma parziale dell'impugnata decisione del CDD di Perugia, per quanto sopra deciso e specificato, applica all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2025;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 Maggio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà